

Numero  
**4059**

**aa**

**1**

Bellinzona  
**30 agosto 2023**

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can@ti.ch  
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signora  
Giulia Petralli  
e cofirmatarie  
Deputate al Gran Consiglio

### **Interrogazione n. 90.23 del 21 giugno 2023 Un grido d'aiuto dal centro per richiedenti d'asilo di Chiasso. Intende il CdS ascoltarlo?**

Signore deputate,

Il Consiglio di Stato, preso atto del testo dell'interrogazione, ritiene opportuno articolare le risposte su due temi essenziali: la competenza relativa alla gestione dei centri per i richiedenti l'asilo e la situazione del Cantone Ticino riguardo alla problematica generale dei richiedenti l'asilo assegnati al Cantone senza entrare nel merito delle singole domande, che come si potrà leggere più in basso, sono di competenza federale.

#### **Competenze federali e competenze cantonali**

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Ufficio federale sottoposto al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), è l'autorità competente per lo svolgimento delle procedure di asilo (art. 6a legge del 26 giugno 1998 sull'asilo, LAsi, RS 142.31).

Ai sensi dell'articolo 24 e seguenti LAsi, la Confederazione istituisce centri federali di alloggio dei richiedenti l'asilo. Questi ultimi sono accolti nei centri della Confederazione a partire dal deposito della domanda d'asilo. In questo ambito la SEM è competente per la gestione dei centri federali d'asilo (art. 24 cpv. 1 LAsi e Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali, OAsi 1, RS 142.311, articolo 13 e segg.).

Giusta gli articoli 24b capoverso 2 LAsi e 16 OAsi, il DFGP emana disposizioni al fine di assicurare una procedura rapida e un esercizio ordinato dei centri della Confederazione, segnatamente riguardo agli orari di apertura, il diritto d'accesso, le condizioni di entrata, di soggiorno e di uscita, le perquisizioni dei richiedenti l'asilo e la custodia degli oggetti dei richiedenti l'asilo.

In applicazione degli articoli 24a LAsi, 74 capoverso 1<sup>bis</sup> e 2 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) e dell'articolo 15 OAsi, la SEM assegna a un centro speciale i richiedenti l'asilo maggiorenni che alloggiano in un centro della Confederazione e che compromettono notevolmente la sicurezza e l'ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l'esercizio regolare e la sicurezza del centro della Confederazione. Vi è disturbo considerevole dell'esercizio e della sicurezza del centro della Confederazione

in particolare se il richiedente l'asilo *non si attiene alle regole di condotta comunicate dal personale del centro della Confederazione e, così facendo, disturba, minaccia o mette in pericolo altri richiedenti l'asilo o il personale* (art. 15 cpv. 2b OAsi).

Da quanto sinora esposto ne deriva che la Confederazione è competente per garantire la sicurezza dei centri federali d'asilo. Spetta dunque alla SEM prendere tutte le misure necessarie affinché la sicurezza all'interno del centro sia garantita e l'integrità delle persone ospitate, dei collaboratori del centro e di terzi (auditori, interpreti, periti, medici, rappresentanti legali, ecc.) sia tutelata. Si rimanda a tal proposito al Piano d'esercizio Alloggio nel settore dell'asilo (PE) del 1° gennaio 2021, manuale per la gestione dei centri federali d'asilo (CFA) della Segreteria di Stato della migrazione, che definisce le finalità e gli standard per tutte le procedure gestionali nel settore dell'alloggiamento dei richiedenti (<https://www.sem.admin.ch/dam/sem/it/data/asyl/verfahren/weiteres/beko-unterbringung.pdf.download.pdf/beko-unterbringung-i.pdf>).

Ne consegue che il Cantone Ticino o i Comuni interessati e più precisamente le relative Polizie possono intervenire unicamente o su richiesta dei responsabili del centro e in caso di problemi di sicurezza al di fuori del centro.

Le domande oggetto della presente interrogazione vanno quindi semmai poste alla SEM. Il Consiglio di Stato ritiene in ogni caso che gli enti che ne hanno l'autorità debbano adottare tutte le misure possibili per prevenire e contrastare qualsiasi episodio di molestia, anche all'interno del centro che violi l'integrità fisica, psicologia e sessuale delle persone ospitate, come pure delle altre persone.

### **Problematica generale concernente i richiedenti l'asilo assegnati al Cantone Ticino**

Indipendentemente dalle precedenti precisazioni, il Consiglio di Stato informa che negli ultimi mesi ha ripetutamente esposto al Consiglio federale le proprie preoccupazioni riguardo alla situazione generale dei richiedenti l'asilo nel nostro Cantone, specificatamente al numero di persone assegnate al Cantone Ticino soprattutto in rapporto ad altri Cantoni non di confine, meno ligi a seguire le sollecitazioni delle autorità federali in questo ambito.

Orbene, pur agendo nell'ottica di collaborazione confederale e nel rispetto delle autorità della Confederazione, il Consiglio di Stato ritiene che gli enormi sforzi finora fatti quale Cantone di confine a Sud e dunque particolarmente sollecitato da varie dinamiche in questo senso, potrebbero essere maggiormente riconosciuti dalla Confederazione e dai Cantoni non toccati dai medesimi problemi e dunque non interessati a partecipare attivamente ad una distribuzione più corretta del flusso dei richiedenti.

Sarà comunque premura del Consiglio di Stato mantenere a livello federale e intercantonale l'attenzione su una problematica non solo di grande attualità ma anche con evidenti conseguenze di ordine sociale, finanziario e di sicurezza.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 2 ore.*

RG n. 4059 del 30 agosto 2023

Vogliate gradire, signore deputate, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Raffaele De Rosa

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Comando della Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)